

TI_GERICHTE 11.2002.17 vom 7. März 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-03-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.17

FR: TI_GERICHTE 11.2002.17 du 7 mars 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2002.17 del 7 marzo 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 21

LTC) l'assunzione delle prove avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile; che nell'ambito di una causa civile la decisione con cui il giudice ordina l'esecuzione di una perizia è un'ordinanza, come tale inappellabile (Cocchi/Trezzini , Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 248); che, per il resto, la “relazione” dell'art. 374 cpv. 2 CC può sempre essere disposta, non appena l'autorità nutra seri dubbi sullo stato mentale di una persona (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3 a edizione, n. 91 ad art. 374 CC ; Stettler in: Droit Civil, Représentation et protection de l'adulte, 4 a edizione, pag. 182, n. 397), dubbi che sussistono in concreto (doc. D, allegato al doc. 1); che, in ogni modo, l'esecuzione di una perizia non costituisce una grave violazione della libertà personale dell'interessato e può essere ordinata, dandosi il caso, anche contro la volontà del peritando (DTF 124 I 40 consid. 2c e 48 consid. 5; Deschenaux/ Steinauer , Personnes physiques et tutelle, 4 a edizione, pag. 353, n. 903a; Riemer , Grundriss des Vormundschaftsrechts , 2 a edizione, § 4 n. 11); che quindi, si volesse anche prescindere dalla sua inammissibilità, l'appello si rivela destinato all'insuccesso; che, data la particolarità della fattispecie, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di spese; che non è il caso di assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale, la quale non si è nemmeno vista notificare il ricorso e non ha quindi sopportato alcun costo; pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la “decisione” impugnata è confermata. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. _____, _____; – _____, _____; – Commissione tutoria regionale _____, _____.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.